

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 590)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1979 (V. Stampato n. 743)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1979*

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi secondo e terzo dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, sono soppressi.

La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro in conseguenza della concessione della riduzione del 30 per cento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti, di cui alla legge predetta, è posta a carico della gestione ordinaria per l'assicurazione nell'industria dello stesso Istituto.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 294.